

COMPRESORIO ALPINO DI CACCIA VCO2 – OSSOLA NORD
REGOLAMENTO TIPICA FAUNA ALPINA
Stagione Venatoria 2024

ART. 1
(Norme generali)

1. La caccia alla tipica fauna alpina verrà effettuata dal 2 ottobre al 3 novembre, nelle giornate di mercoledì e domenica, salvo un più rapido completamento del piano. Ai fini di evitare un'eccessiva pressione venatoria sulla Fauna Tipica Alpina, **il numero massimo dei cacciatori ammissibili al prelievo non potrà essere superiore a 2 cacciatori per capo prelevabile.**
In caso di esubero delle domande rispetto al tetto prefissato, il Comitato di Gestione adotterà un criterio di priorità d'accesso sulla base di una graduatoria meritocratica stilata tramite l'acquisizione dei seguenti punteggi:
 - censimenti primaverili effettuati durante la stagione 2024: 4 pt.
 - censimenti estivi effettuati durante la stagione 2024: 2 pt. il primo censimento, 4 pt. dal secondo censimento.
 - iscrizione alla tipica fauna alpina nel CA VCO2 nelle ultime 5 stagioni venatorie (2 pt. per stagione).
2. Il prelievo delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina è consentito in un solo comprensorio, a scelta del cacciatore. L' autorizzazione al prelievo deve essere formalizzata dal comprensorio scelto, con l'apposizione di un timbro sul tesserino venatorio regionale.
3. E' fatto obbligo per ogni singola giornata di attività venatoria, procedere alla compilazione del tagliando di uscita, indicando sul medesimo il Comune di inizio dell'attività venatoria e la località.

ART. 2
(Quota ammissione e Carniere)

1. Il cacciatore che intende partecipare al prelievo della fauna tipica alpina deve presentare **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, nel quale confermi di essere iscritto al prelievo della tipica alpina in forma esclusiva in questo CA** e di non essere iscritto nella stagione in corso al prelievo di tipica alpina in altro CA a livello nazionale.
Il CA, al termine della stagione venatoria, richiederà ai cacciatori iscritti copia del tesserino venatorio.
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 della l.r. 5/2018 il prelievo alla Tipica Fauna Alpina è **limitato al solo CA di residenza venatoria.**
3. In applicazione dell'art. 12 comma 5 della l.r. 5/2018 nel CA VCO2 **potranno cacciare la Tipica Fauna Alpina solo i residenti nei comuni del CA.**

4. La quota di adesione al prelievo per la tipica alpina è fissata in **€ 200,00**.
5. Viste le norme regionali e nazionali vigenti, il prelievo stagionale della fauna tipica alpina è consentito per un numero **massimo di quattro capi (04)**.
6. Le specie prelevabili sono esclusivamente il **gallo forcello, massimo tre capi** e la **coturnice, massimo 2 capi**.

ART. 3
(Gestione del territorio)

1. Al fine di mantenere un controllo sulla distribuzione della pressione venatoria e di evitare una squilibrata distribuzione dei cacciatori che potrebbe comportare danni al patrimonio faunistico, **il territorio del CA verrà suddiviso in settori**.
2. **Ogni settore avrà un proprio piano di prelievo** redatto in base alle analisi tecniche dedotte dai dati raccolti durante le operazioni di censimento.
3. Il cacciatore, in ogni giornata, potrà scegliere il settore nel quale svolgere la propria attività. Per accedere ad un settore, **il cacciatore dovrà mandare richiesta al CA entro le ore 12.00 del giorno precedente**.
Tale richiesta dovrà pervenire agli uffici del CA tramite via telefonica ai numeri 3314667458 e 032435671, via whatsapp al numero 3314667458 o via mail all'indirizzo info@vco2.it.
In caso di domande in eccesso per un determinato settore rispetto al rapporto capi disponibili/cacciatori (1 capo: 2 cacciatori) **si utilizzerà la graduatoria redatta sulla base dei punti precedentemente indicati**:
 - **Partecipazione ai censimenti primaverili: 4 punti a giornata**
 - **Partecipazione ai censimenti estivi con il cane da ferma: 2 punti (primo censimento), 4 punti dal secondo censimento.**
 - **Iscrizione alla tipica fauna alpina nel CA VCO2 nelle ultime 5 stagioni venatorie: 2 punti a stagione**
I cacciatori eventualmente esclusi da un settore verranno contattati dagli uffici e verranno indirizzati verso un altro settore, sempre nel limite del rapporto capi disponibili/cacciatori.
Nel caso in cui invece non risulteranno domande in eccesso, i cacciatori NON riceveranno alcuna comunicazione.
4. **Settori**:
 - **Antigorio-Formazza**
 - **Isorno**
 - **Cravariola**
 - **Vigizzo Nord**
 - **Vigizzo Sud**
 - **Ossola****VEDERE ALLEGATO 1**
5. Ogni settore a sua volta sarà diviso in aree. Il cacciatore, al momento della richiesta di ingresso al settore, dovrà **obbligatoriamente comunicare l'area** o le aree in cui ha intenzione di esercitare l'attività venatoria.
In caso di un numero eccessivo di ingressi in una determinata area nella medesima giornata o di un numero elevato di prelievi, il **CA potrà chiudere l'area in questione all'attività venatoria** (art. 3

comma 1 Allegato 4 DGR n° 94-3804 – 2012) . La chiusura potrà essere limitata ad una sola giornata o protrarsi fino alla fine della caccia alla Tipica Fauna Alpina.

Le aree sono così identificate:

Settore Antigorio-Formazza:

- Formazza
- Salecchio (destra orografica Valle Antigorio)
- Cramec-Groppo (sinistra orografica Valle Antigorio)
- Agaro
- Deccia-Brumei

Settore Isorno

- Coipo-Matogno
- Larecchio-Camana
- Apteggia-Porcile

Settore Cravariola

- Stufa
- Bosa

Settore Vigezzo Nord

- Aggia-Cazzola
- I Motti-Bagni
- La Colma-Ziccher

Settore Vigezzo Sud

- Loana
- Valle del Basso/Pizzo Ragno

Ossola

- Trontano
- Masera

VEDERE ALLEGATO 2

ART. 4

(Soglia di salvaguardia)

1. Per la specie Gallo forcello, al raggiungimento dell'**80% del piano di prelievo**, i capi rimanenti saranno assegnati nominativamente mediante sorteggio.
Il sorteggio avverrà **prioritariamente tra quei cacciatori che nella stagione 2024 effettuano in via esclusiva la caccia alla tipica fauna alpina.**

ART. 5

(Disposizioni generali)

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali vigenti.
2. Si rammenta altresì che, ai sensi delle recenti misure di conservazione emanate dal settore "Ambiente" della Regione Piemonte, **all'interno delle Z.P.S.** ricadenti sul territorio del C.A. VCO2 **non è consentito l'utilizzo di munizionamento al piombo per ogni forma di caccia.**

ART. 6
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni indicate nel presente regolamento saranno sanzionate ai sensi della l.r. 5/2018.